


All.I al D.M. Interno 3 settembre 2021 - 4.4 Controllo dell'incendio	Disposizioni nuova normativa
<p>1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.</p> <p><i>Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.</i></p>	
<p>2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. <i>cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...</i>), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.</p> <p><i>Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.</i></p>	<p>1) RIVELATORI DI MONOSSIDO DI CARBONIO e GAS COMBUSTIBILE [FG]: vista la premessa relativa ai "requisiti di sicurezza degli impianti" oltre ad intendersi quello ELETTRICO e TERMICO, va inteso che l'impianto di RIVELAZIONE sia installato da Ditta specializzata e realizzato quindi "a norma"</p>
<p>3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (<i>ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...</i>).</p>	<p>2) ESTINTORI secondo quanto previsto dal DM 3/9/21 punto 4.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 1 estintore ogni 200 mq di pavimento - Minimo n° 1 estintore per ogni piano <p>[FG]: suggerisco ESTINTORI A SCHIUMA e messa a disposizione di COPERTA ANTIFIAMMA in prossimità della cucina (come già previsto nei bungalow campeggi)</p>
<p>4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali; b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...). 	<p>sa lel al a, ti di di n- di le- o e- si le ca e. lei n- di</p>
<p>5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).</p> <p><i>Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.</i></p>	<p>7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.</p>
<p>6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.</p> <p><i>Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.</i></p>	

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

- a) livello di pericolosità 1;
- b) protezione interna;
- c) alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

ENTRATA IN VIGORE:

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello

ELLA REPUBBLICA ITALIANA

serie generale - n. 493

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

[FG]: PERTANTO RIMANE DA ATTENDERE L'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA BANCA DATI (aldilà che sia già stato istituito il CIN).

Il nuovo Decreto quindi è già in vigore ma NON ATTUABILE